

Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità) - ordinanze – Sez. 3, Sentenza n. 14696 del 19/07/2016

Appello - Ordinanza di inammissibilità ex art. 348 ter c.p.c. - Termine - Pronuncia all'esito degli adempimenti ex art. 350, comma 2, c.p.c. - Violazione processuale - Ricorribilità in cassazione.

La facoltà per il giudice d'appello di rendere l'ordinanza ex art. 348 bis c.p.c. deve essere esercitata all'udienza di cui all'art. 350 c.p.c. prima di procedere alla trattazione, sicché tale facoltà è preclusa ove siano stati svolti gli adempimenti di cui al comma 2 del medesimo art. 350, quali l'aver dato atto della presenza delle parti, della costituzione della parte appellata e dell'avvenuto scambio della relativa comparsa, con rinvio "per la trattazione" ad un'udienza successiva, e il conseguente vizio dell'ordinanza può essere fatto valere con ricorso per cassazione, trattandosi di violazione della legge processuale.

Sez. 3, Sentenza n. 14696 del 19/07/2016